

Legge regionale 20 gennaio 1992 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento.

Art. 26 bis

(Internazionalizzazione digitale)

1. Sono ammissibili ai contributi per l'internazionalizzazione le iniziative concernenti:

- a)** utilizzo di piattaforme digitali per la partecipazione a eventi fieristici, espositivi e promozionali, nonché a incontri business to business e per lo svolgimento di attività business to consumer;
- b)** acquisizione di consulenze e studi per l'internazionalizzazione digitale;
- c)** realizzazione di attività di promozione e marketing digitale;
- d)** acquisizione di dotazioni tecnologiche per la realizzazione e sviluppo di sistemi di videoconferenza e interazione digitale con i clienti e della fornitura di servizi digitali specializzati;
- e)** realizzazione di iniziative di commercio elettronico;
- f)** realizzazione e sviluppo di materiale promozionale digitale e interattivo;
- g)** organizzazione di eventi web-based.